



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1210

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PASQUALE CAROTENUTO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13643 del 2 luglio 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pasquale Carotenuto, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 12 aprile 1972;

VISTA la nota dell'11 aprile 2019 (prot. n. 24022 di pari data) con la quale Deutsche Bank S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Carotenuto nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la successiva nota del 10 maggio 2019 (prot. n. 36202 del 13 maggio 2019) con cui Deutsche Bank S.p.A trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1120 del 3 giugno 2019, notificata in pari data, con cui il Sig. Pasquale Carotenuto è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA l'ulteriore nota del 25 giugno 2019 (prot. 48249 del 27 giugno 2019) con cui Deutsche Bank S.p.A integrava la documentazione già trasmessa;

VISTA la nota del 16 luglio 2019 (prot. n. 52182/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Pasquale Carotenuto, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - compiuto un'operazione non autorizzata;
 - comunicato informazioni non corrispondenti al vero alla clientela;
- art. 157, comma 1, lett. f) per aver esercitato un'attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria per conto di Deutsche Bank S.p.A promuovendo investimenti alternativi in una società collegata al consulente stesso e così distraendo il patrimonio dei clienti dai prodotti collocati dall'intermediario mandante;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Pasquale Carotenuto non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 24 ottobre 2019 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Pasquale Carotenuto consistenti nell'acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nella comunicazione e trasmissione di informazioni non rispondenti al vero dirette a simulare operazioni di investimento, nel compimento di almeno un'operazione non autorizzata, nonché nell'esercizio di attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Pasquale Carotenuto le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, nonché la violazione dell'art. 157, comma 1, lett. f) del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4, 5, e 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche mediante distrazione, di somme o di valori di pertinenza dei clienti, nel caso di comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero, che hanno assunto nella fattispecie la forma di simulazioni di operazioni di investimento, nonché nel caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;
- ai sensi dell'art. 180, comma, 3, lett. *b*), n. 3 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 del Regolamento Intermediari. Nella fattispecie, la rilevante entità delle somme investite dai clienti nella società riconducibile al consulente richiederebbe di per sé – in assenza di violazioni già punibili con la radiazione – l'applicazione della tipologia di sanzione immediatamente superiore a quella prevista in via edittale per il suddetto illecito;
- la pluralità di condotte illecite accertate, suscettibili di determinare violazioni punibili con il massimo edittale, il significativo ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui è stata attuata, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Pasquale Carotenuto a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Pasquale Carotenuto, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 12 aprile 1972, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 5 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti